



ORDINANZA N. 21

San Salvo li 17.02.2021

OGGETTO: **Regolamentazione temporanea della sosta e Disciplina della circolazione stradale**, con l'istituzione del divieto di sosta per l'esecuzione di lavori edili con posizionamento di un ponteggio in Via Adige n. 14 di San Salvo;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA la richiesta presentata dal sig. Ferrilli Danilo, acquisita agli atti di questo Ente in data 17.02.2021 con il prot. n. 5258, tendente ad ottenere un provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale per l'esecuzione di lavori edili con posizionamento di un ponteggio in Via Adige n. 14, con occupazione di suolo pubblico avente le dimensioni totali di mq. 31,2 (mt. 26 di lunghezza e mt. 1,2 di larghezza), con l'istituzione del divieto di transito pedonale sul marciapiedi e del divieto di sosta con rimozione, con conseguente posizionamento di segnaletica sulla sede stradale;

CONSIDERATO che l'attività verrà svolta, giusta istanza per lavori di cui alla comunicazione dell'interessato depositata al Protocollo del Comune di San Salvo rif. N. 5258 del 17 febbraio 2021, dal 18.02.2021 al 19.05.2021.

RAVVISATA la necessità di regolare il posizionamento di segnaletica stradale sulle vie interessate ai lavori suddetti;

VISTO il parere favorevole del Comando Polizia Locale;

VISTO il Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

VISTO il regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. 18. Agosto 2000, n.267;

**ORDINA**

Per consentire l'esecuzione di lavori edili, **il divieto di sosta con rimozione, per il posizionamento di un ponteggio per mq. 31,20 totali in Via Adige n. 14, come da richiesta rif. prot. n. 5258 del 17.02.2021, dal giorno 18.02.2021 al giorno 19.05.2021.**

**DISPONE**

altresi il divieto di transito pedonale sul marciapiedi interessato dall'installazione del ponteggio per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico.

L'interessato provvederà alla disposizione della necessaria segnaletica per effettuare i lavori, con la modifica temporanea della regolamentazione della circolazione veicolare nel tratto della carreggiata interessata dalla installazione del ponteggio per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori stessi.

Per quanto sopra non è istituita la chiusura della strada, poiché tutta la sede stradale non sarà impegnata dalla occupazione del ponteggio, non impedendo la circolazione pedonale e veicolare, il transito pedonale potrà essere effettuato sul lato opposto alla occupazione.

Per la sicurezza del transito pedonale della zona dovranno essere adottati speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni (art.40 del D.P.R. 495/92) nonché dovrà essere installata dovuta segnaletica che indichi la diversa alternativa per i pedoni e i veicoli. Nella strada, oggetto dell'intervento, a cura e spese del proprietario, dovrà essere installata la segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione per i cantieri stradali temporanei nonché quella prevista dal presente provvedimento.

La segnaletica dovrà essere posizionata 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori, con gli estremi della presente ordinanza, tenendo conto di adottare, tutte le misure di sicurezza, per l'incolumità dei pedoni.

**PRESCRIZIONI GENERALI**

La presente Ordinanza ovvero copia conforme, dovrà essere tenuta sul luogo, ove saranno, eseguiti i lavori ed esibita ad ogni richiesta degli Organi di Polizia Stradale (art.27 c.10 D.L. vo 285/92),

Per l'esecuzione dei lavori aventi durata superiore a sette giorni lavorativi dovrà essere data adeguata informazione ai cittadini residenti circa i lavori da svolgere posizionando, prima dell'inizio dei lavori, il pannello previsto dall'art. 30 c.6 del Regolamento del N. C. d. S con le indicazioni ivi previste;

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Tutto quanto sopra premesso, fermo restando ed in quanto applicabili, tutte le norme contenute negli articoli del vigente Regolamento del C.d.S. DPR 495/92, dall'art.30 all'art. 43, in particolare quanto previsto dall'art. 36 e 40 in materia di visibilità notturna dovranno essere collocati i dispositivi luminosi ivi prescritti.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere indicata compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi utilizzati dal proprietario, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico del proprietario che esegue il lavoro, restando il Comune di San Salvo ed il suo personale tecnico e stradale, completamente sollevato ed indenne.

**La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale hanno il compito di far osservare la presente Ordinanza.**

In caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm.(Codice della Strada);

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Pescara entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. Responsabile del procedimento MARCHIOLI VINCENZO.-



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
dott. Vincenzo Marchioli

ALBO ON LINE N. 680 DEL 17.02.2021